

**ISMA**  
**ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO**  
**Sede in Roma - Via della Guglia n. 69/B**

.....

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 184 DEL 18.11.2022**

L'anno 2022 addì 18 del mese di novembre presso la sede dell'Amministrazione sita in Roma, Via della Guglia n. 69/B, il Direttore Dr. Gianfranco Rinaldi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto dell'ASP Istituti di Santa Maria in Aquiro, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 39 dell'11 febbraio 2020, ha adottato la seguente Determinazione:

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DEL SERVIZIO DI CASSA DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO - PER 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI ANNI 2 DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE. [CIG: 939273494B]**

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 41 del giorno 22.12.2021 che ha modificato il vigente "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell'ASP ISMA";

Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 39 con la quale è stato approvato il Bilancio Economico di Previsione 2022 e pluriennale 2022 - 2024;

Vista la Determinazione Dirigenziale N. 2 DEL 12.01.2022 avente ad oggetto "Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio Economico - Finanziario degli ISMA all'istruttore Direttivo/Contabile Angelo Sabatini, per il periodo di anni 1, dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2022";

Vista la deliberazione n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2022 avente ad oggetto atto d'indirizzo indizione gara mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 per affidamento dell'appalto del servizio di cassa degli Istituti di Santa Maria in Aquiro - per 5 anni con opzione di rinnovo per anni 2 decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo schema di convenzione. Codice CIG 939273494B;

Considerato che:

- in data 31 dicembre 2022 verrà a scadere la convenzione con la Banca Popolare di Sondrio del 28.11.2017 PROT. 10020 per il servizio di convenzione per la gestione del servizio di tesoreria e cassa degli ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro;

- che l'Ente, per consentire la continuità del servizio, intende avviare in tempi brevi le procedure per il nuovo affidamento;

- che l'affidamento prevederà la gestione del servizio di cassa degli Istituti di Santa Maria in Aquiro anche attraverso il supporto di una filiale nei pressi della sede dell'Ente, per garantire la possibilità di effettuare le operazioni di sportello e la messa a disposizione di una piattaforma informatica per la gestione dei pagamenti, degli incassi, l'invio degli stipendi, il pagamento dei bollettini di pagamento, dei MAV, dei bonifici e degli F24;

ISMA 9901 N. 00987 18-11-2022 USCIA

- che l'affidamento del servizio sarà di anni 5, calcolato sulla base dei costi dei servizi bancari e del canone annuo con un costo stimato posto a base di gara di € 51.885,00 (*Cinquantunomilaottocentottantacinque/00*) oltre IVA, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni (24 mesi) per un importo di € 20.754,00 (*Ventimilasettecentocinquantaquattro/00*) IVA esclusa;
- che prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario (art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), fino ad un massimo di n. 6 mesi per un costo complessivo di € 5.188,50 (*Cinquemilacentottantotto/50*) oltre IVA;
- che l'affidamento del servizio per anni 5 oltre eventuali due anni di rinnovo ed eventuale proroga tecnica, calcolato sulla base dei costi dei servizi bancari e del canone annuo posto a base di gara, ammonta ad € 77.827,50 (*Settantasettemilaottocentoventisette/50*);
- che i suddetti servizi, dovranno essere svolti secondo le seguenti modalità:

- a) Servizio di Cassa verrà effettuato secondo i consueti orari di apertura degli sportelli bancari con orario 8:30 - 13:30 e 14:30 - 15:30 dei giorni feriali, e riguarderà:
  - Versamento assegni bancari e circolari;
  - Pagamento allo sportello degli F23 ed F24;
  - Pagamento bollettini PAGO PA;
  - Prelevamento contanti per economo dell'Ente;
  - Ritiro MAV precompilati;
- b) Servizi Bancari gestiti tramite piattaforma web tale servizio prevede:
  - Gestione degli Ordinativi di pagamento e di Incasso in formato elettronico;
  - Possibilità di consultare quotidianamente i provvisori di entrata e di spesa;
  - Estratto conto on line;
  - Verifica on line delle giacenze di cassa;

- che pertanto l'ASP ISMA – Istituti di S. Maria in Aquiro ritiene opportuno indire una gara a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per il servizio di SERVIZIO DI CASSA DEGLI ISTITUTI DI SANTA MARIA IN AQUIRO – PER 5 ANNI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ANNI 2 DECORRENTI DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE prevedendone l'aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il metodo aggregativo-compensatore;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Vista la Deliberazione n. 19 del Consiglio di Amministrazione del 14/11/2022 con la quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 31 del D.Lgs. 50/2016 e

successive Linee Guida ANAC n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate dal D.Lgs. 56 del 19/04/2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, nella figura della PO del Settore Economico Finanziario dell'Ente, Dr. Angelo Sabatini;

Vista e richiamata la Deliberazione n. 54 del 25/11/2011, con la quale il C.D.A. degli Istituti di Santa Maria in Aquiro ha disposto di aderire alla convenzione per la gestione della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvando il relativo schema di Convenzione;

Vista la convenzione vigente sottoscritta digitalmente e acquisita al prot. 2496 del 15.03.2017 per la gestione associata della stazione unica Appaltante (S.U.A.) della Città Metropolitana di Roma Capitale, per l'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione di lavori servizi e forniture, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamato l'art. 2 della convenzione riguardo le attività degli Enti sottoscrittori;

Ritenuto di procedere, sulla base della convenzione in essere per la gestione associata delle funzioni di stazione unica appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, all'attivazione delle attività istruttorie finalizzate all'espletamento della gara a procedura aperta n. PA ESF48/22/SUA ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16 per l'affidamento biennale del Servizio di Cassa dei ISMA, prevedendone l'aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto che l'importo a base d'asta dell'affidamento del servizio ammonta per ciascun anno di attività a € 10.377,00 (*Diecimilatrecentosettansette/00*) oltre IVA se dovuta per legge e che pertanto l'importo complessivo per n. 5 anni di affidamento comprensivo di opzione rinnovo per il periodo di un anno ed eventuale proroga tecnica per un massimo di mesi sei ammonta ad € 77.827,50 (*Settantasettemilaottocentoventisette/50*) oltre IVA;

Ritenuto, in ossequio ai principi di trasparenza, adeguata pubblicità e proporzionalità, nonché ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii, di dare pubblicità all'appalto in ambito sul profilo istituzionale della Città Metropolitana di Roma, sul sito istituzionale dell'Ente, sulla Gazzetta Ufficiale e sulle principali testate giornalistiche;

Considerato che l'importo complessivo a carico degli Istituti di Santa Maria in Aquiro, pari a € 77.827,50 (*Settantasettemilaottocentoventisette/50*) oltre IVA trova copertura sul Mastrino n 318.03.001 del Bilancio Economico di Previsione 2022 - 2024 "Spese Bancarie";

Precisato che:

- con l'esecuzione della presente convenzione si intende procedere all'affidamento quinquennale del Servizio di Cassa degli ISMA;
- la convenzione verrà stipulata in forma pubblica amministrativa;
- le clausole negoziali essenziali saranno specificate nello schema di convenzione da approvare;
- la scelta del contraente verrà effettuata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed aggiudicata secondo il criterio della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Capitolato d'Appalto allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per formarne parte integrante e sostanziale;



Ravvisata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dei regolamenti regionali e dell'Ente;

Visto il Regolamento di Contabilità degli ISMA;

Visto altresì, l'art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001;

### DETERMINA

- di dare atto che le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente dispositivo;
- di indire una gara a procedura aperta, identificata con n. PA ESF48/22/SUA ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/16, per l'affidamento del servizio di Cassa degli ISMA in Roma, prevedendone l'aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- di approvare il Capitolato d'Appalto allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per formarne parte integrante e sostanziale;
- di dare atto, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.ii, che:
  - l'oggetto dell'affidamento riguarda il servizio di Cassa degli ISMA in Roma, prevedendone l'aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - l'importo a base di gara per n. 5 anni di affidamento, comprensivo di opzione rinnovo per un anno ed eventuale proroga per mesi 6, ammonta dunque a complessivi € 70.327,00 (Settantamilatrecentoventisette/00) oltre IVA al 22%, così come riportato nel quadro economico di seguito elencato:

Valore stimato dell'affidamento IVA esclusa a carico del bilancio Economico di previsione 2022 - 2024	€ 51.885,00
Opzione rinnovo di 2 anno	€ 20.754,00
Eventuale Proroga 6 mesi	€ 5.188,50
<b>Valore stimato dell'affidamento IVA esclusa</b>	<b>€ 77.827,50</b>
Spese per funzioni tecniche SUA a carico del Bilancio 2022 - 2024	€ 389,14
Spese contributo ANAC (deliberazione 1174/2018) a carico del bilancio 2022 - 2024	€ 30,00
Costo inserzione GURI a carico del bilancio 2022 - 2024	€ 500,00
Spese per pubblicazioni sui giornali a carico del bilancio 2022 - 2024	€ 0,00
<b>Totale spese procedura di Gara</b>	<b>€ 919,14</b>
IVA su affidamento quinquennale servizio (22%)	€ 11.414,70
IVA su opzione rinnovo per 2 anni (22%)	€ 4.565,88
IVA su affidamento eventuale proroga (22%)	€ 1.141,47
<b>Totale Imposte</b>	<b>€ 17.122,05</b>
<b>Importo Totale Quadro Economico</b>	<b>€ 95.868,69</b>

- di dare atto che la procedura di gara (redazione di documentazione di gara, e relativa pubblicazione) verrà svolta dalla Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, ai sensi della Convenzione sottoscritta ed attiva tra le parti;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del combinato disposto degli artt. 272 comma 5 e 300 comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, il Responsabile Unico del Procedimento è la P.O. del Settore Economico Finanziaria incaricata con Deliberazione del CDA 19 14.11.2022;
- di dare atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica - amministrativa;

- di dare atto che l'importo complessivo presunto della spesa a carico degli ISMA per il periodo di fornitura richiesto (anni 5) è di € 51.885,00 (*Cinquantunomilaottocentottancinque/00*) oltre IVA;
- di predisporre un impegno di spesa di € 63.299,70 (*Sessantatremiladuecentonovantanove/70*) IVA inclusa al 22%, a carico dell'Ente – Mastrino n. 318.03.001 del Bilancio Economico di Previsione 2022 - 2024 “Servizi Bancari”, nel seguente modo:
  - € 12.659,94 (IVA inclusa 22%) Anno 2023;
  - € 12.659,94 (IVA inclusa 22%) Anno 2024;
- di rinviare a successivo provvedimento l'impegno per la spesa delle annualità 2025 – 2026 – 2027 per € 37.979,82 (*Trentasettemilanovecentosettantanove/82*) oltre l'eventuale attivazione dell'opzione di rinnovo per 2 anni, pari ad € 25.319,88 (*Venticinquemilatrecentodiciannove/88*) IVA inclusa, e l'eventuale periodo di proroga tecnica per mesi 6, pari ad € 6.329,97 (*Seimilatrecentoventinove/88*) IVA inclusa;
- di impegnare in favore della Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma la somma di € 919,14 a titolo di spese procedura di Gara sul Mastrino n. 318.03.001 del Bilancio Economico di Previsione 2022 - 2024 “Spese Bancarie”;
- di dare atto che il CIG (Codice Identificativo di Gara) comunicato dalla Stazione Unica Appaltante a questa Amministrazione è: 939273494B;
- di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Responsabile del presente Procedimento, Dr. Angelo Sabatini;
- di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett e) della 190/2012 dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del Direttore degli Istituti di Santa Maria in Aquiro, Dr. Gianfranco Rinaldi;
- di dare atto che i sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 207 e dell'art. 204 del D.Lgs. n. 50/2016, avverso la presente Determinazione Dirigenziale è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni decorrenti dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale;
- di pubblicare la presente determinazione:
  - all'Albo on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
  - nel sito istituzionale degli Istituti di Santa Maria in Aquiro, sezione “Amministrazione Trasparente ->Bandi di gara e contratti”, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 ed inserita nell'elenco annuale di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;
  - nel sito istituzionale degli Istituti di Santa Maria in Aquiro, sezione “Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti->Provvedimenti dirigenti amministrativi”, mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013;


Si certifica che il presente atto è contabilmente regolare e dotato di copertura finanziaria sul Bilancio economico di previsione annuale e pluriennale 2022 – 2024.

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il Responsabile del Servizio interessato attesta la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Roma, 18.11.2022

**Il Responsabile del Servizio**  
**Dr. Angelo Sabatini**




**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA DELLA SPESA**

Impegno	Data	Importo	Mastrino	Esercizio
988/2023	17/11/2022	€ 12.659,94	318.03.001	2023
988/2024	17/11/2022	€ 12.659,94	318.03.001	2024
989/2023	17/11/2022	€ 919,14	318.03.001	2023


Roma, 18.11.2022

**Il Responsabile del Servizio**  
**Economico, Finanziario**  
**Dott. Angelo SABATINI**



Roma, 18.11.2022

**IL DIRETTORE**  
**Dr. Gianfranco Rinaldi**



06228394 18.11.2022



AZIENDA PUBBLICA  
SERVIZI ALLA PERSONA

## CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

### *Articolo 1 - Disciplina normativa di riferimento*

1. I rapporti tra gli Istituti di Santa Maria in Aquiro, di seguito denominati Ente, e il contraente aggiudicatario del presente servizio, di seguito denominato Istituto Cassiere/Cassiere, sono regolati dalla disciplina normativa vigente ed in particolare:
- dal R.D. n. 2440/1923 e ss.mm.ii.;
  - dal R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii.;
  - dalla legge n. 123/2007;
  - dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;
  - dal D.Lgs 11/2010;
  - dalla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
  - dal D.Lgs 118/2011 - Allegato n. 4/3 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA;
  - dal D.Lgs 50/2016;
  - la Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2019 di riordino delle IPAB;
  - la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 39 dell'11 febbraio 2020 avente ad oggetto: "Trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Istituti di Santa Maria in Aquiro - ISMA nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "ISMA - Istituti di Santa Maria in Aquiro";
  - il Regolamento emanato dalla Regione Lazio nr. 5 in data 15 gennaio 2020;
  - il REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTABILITÀ DELL'ASP ISMA approvato con deliberazione N. 21 del 28.5.2021;
  - dalle disposizioni di cui al presente Capitolato speciale d'oneri e relativi allegati;
  - dalle disposizioni di cui al bando di gara;
  - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate.

Sede: Via della Guglia, 69/b Roma 00186  
Tel.: 06.6788894 - 06.6792533 - 06.6792227

Fax: 06.6789497

Mail: info@ismaroma.it

Indirizzo PEC: isma.roma@pec.it

Codice Fiscale: 80018890584

Partita Iva: 07240921002



### ***Articolo 2 - Oggetto del servizio e durata***

1. La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di cassa dell'ente che consiste nel complesso delle operazioni inerenti alla gestione di cassa finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate derivanti principalmente dai canoni di locazione degli immobili di proprietà dell'Ente e al pagamento delle spese facenti capo allo stesso e dallo stesso ordinate, ai servizi connessi e alla custodia di titoli e valori nonché a tutti gli adempimenti inerenti alle suddette operazioni previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente, dal presente Capitolato e dallo "Schema di Convenzione per la gestione del servizio di cassa".
2. Il servizio, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento emanato dalla Regione Lazio nr. 5 in data 15 gennaio 2020 edal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'ASP ISMA, avrà durata quinquennale, con opzione di rinnovo per altri due anni.

### ***Articolo 3 - Corrispettivo e spese di gestione***

1. All'istituto cassiere aggiudicatario compete comunque, oltre alle competenze risultanti dall'offerta presentata in sede di gara, il rimborso delle spese di spedizione degli avvisi, quello per i bolli, imposte e tasse gravanti per gli ordinativi di incasso, per i titoli e per gli ordinativi di pagamento, nonché la documentazione prevista ai fini della gestione del servizio di cassa, qualora tali oneri siano a carico dell'Ente per legge o per convenzione ovvero siano assunti per espressa dichiarazione sui titoli emessi. Il rimborso è effettuato dall'Ente, dietro presentazione da parte dell'Istituto Cassiere di apposita nota dimostrativa.
2. All'Istituto Cassiere non compete alcun indennizzo o compenso per le maggiori spese di qualunque natura, che dovesse sostenere durante il periodo di affidamento, in relazione ad eventuali accresciute esigenze dei servizi assunti in dipendenza di riforme e modificazioni introdotte da disposizioni legislative, purché le stesse non dispongano diversamente.

### ***Articolo 4 - Luogo di esecuzione del servizio***

1. Il servizio di cassa dovrà essere svolto dall'Istituto Cassiere presso la filiale ubicata possibilmente nel Municipio IX (ex Municipio XII), sede legale degli Istituti di Santa Maria in Aquiro, nei giorni lavorativi per le aziende di credito e secondo l'orario di apertura al pubblico degli sportelli.
2. Il servizio dovrà essere eseguito dall'Istituto Cassiere avvalendosi di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e le filiali dell'Istituto.
3. Sarà in ogni caso possibile per i terzi recarsi presso qualsiasi filiale dall'Istituto Cassiere sul territorio nazionale per l'effettuazione di versamenti/depositi a favore dell'Ente nonché per la riscossione di pagamenti disposti dalla stessa, senza alcun onere o commissione a suo carico.

### ***Articolo 5 - Responsabilità dell'Istituto Cassiere***

1. L'Istituto Cassiere deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso.
2. L'Istituto Cassiere è responsabile:
  - per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto;
  - del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Ente in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'Istituto Cassiere o dei dipendenti e/o collaboratori dello stesso, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto;
3. L'Istituto Cassiere è, inoltre, specificamente responsabile ai sensi di legge:



- delle somme e dei valori affidatigli; ne risponde anche in caso di frode e di altre sottrazioni delittuose ed ha l'obbligo, ricorrendone i presupposti, di conservarli nella loro integrità, stato e specie; è altresì tenuto a mantenere distinti e nella identica forma originaria i depositi dei terzi non effettuati in contanti;
  - dei pagamenti effettuati sulla base dei titoli di spesa non conformi alle disposizioni di legge ed al Regolamento di Contabilità dell'Ente;
  - della puntuale riscossione delle entrate e degli altri adempimenti derivanti dall'assunzione del servizio; è inoltre tenuto ad informare per iscritto il Direttore e il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alle eventuali irregolarità o agli impedimenti riscontrati nello svolgimento del servizio.
4. Per eventuali danni causati all'Ente o a terzi l'Istituto Cassiere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.

#### ***Articolo 6 - Clausole penali***

1. È prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Ente può irrogare, per ogni evento negativo, una penale da Euro 100,00 ad Euro 2.000,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante comunicazione con posta elettronica certificata al referente indicato dall'Istituto Cassiere al momento della sottoscrizione del contratto.
3. Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile del Servizio Finanziario e dal Direttore;
4. Anche nell'ipotesi di violazioni da parte dell'Istituto Cassiere delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, l'Ente potrà irrogare una penale da Euro 100,00 ad Euro 2.000,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento.
5. Ad ogni contestazione addebitata dall'Ente il referente, indicato dall'Istituto Cassiere al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà far pervenire, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione, le proprie controdeduzioni. Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le controdeduzioni non vengano accolte, l'Ente chiederà all'Istituto Cassiere di versare le penali previste. Ove l'Istituto Cassiere non provveda al versamento entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta, l'ente si rivarrà a norma di legge.

#### ***Articolo 7 - Recesso unilaterale dal contratto***

1. L'Ente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, anche nell'ipotesi di norme sopravvenute che modifichino la situazione previgente, fatto salvo il diritto dell'Istituto Cassiere al rimborso delle spese già sostenute di cui al precedente art. 3.
2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Istituto Cassiere, da darsi con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

#### ***Articolo 8 - Risoluzione del contratto***

1. Ove si accerti che i comportamenti dell'Istituto Cassiere concretino grave o reiterato inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere l'esatta esecuzione del contratto, l'Ente formulerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione tramite posta elettronica certificata al referente indicato dall'Istituto Cassiere al

momento della sottoscrizione del contratto, la contestazione degli addebiti al contraente, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni dalla comunicazione per la presentazione delle proprie controdeduzioni. L'Ente, ove valuti negativamente le controdeduzioni acquisite ovvero decorra inutilmente il termine di cui al periodo precedente, disporrà la risoluzione del contratto applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.

2. L'Ente, ove accerti che l'esecuzione del contratto non procede secondo le condizioni contrattuali, fisserà un termine, pari a 5 (cinque) giorni, entro il quale l'Istituto Cassiere dovrà conformarsi alle condizioni previste; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Ove, al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'Istituto Cassiere ritardi l'esecuzione del servizio rispetto ai termini contrattualmente definiti, l'Ente gli intimerà, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con comunicazione mediante posta elettronica certificata, di adempiere in un termine, pari a 5 (cinque) giorni, con la dichiarazione che, decorso inutilmente tale termine, il contratto s'intenderà risolto. Il predetto termine, salvi i casi di urgenza, non potrà essere inferiore a 3 (tre) giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, ove l'inadempimento permanga, l'Ente dichiarerà la risoluzione del contratto *ope legis* applicando le penali di cui all'articolo 6 del presente Capitolato, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. In caso di fallimento dell'Istituto Cassiere, il contratto sarà risolto con salvezza di ogni altro diritto o azione in favore della Ente.

#### **Articolo 9 - Vicende soggettive dell'Istituto Cassiere**

1. In caso di estinzione della società, l'Ente potrà risolvere il contratto.
2. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
3. Nei sessanta giorni successivi l'Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Ente, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

### ***Articolo 10 - Eventuale proroga del contratto***

1. Prima della scadenza del relativo contratto, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo contraente, l'Ente si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara e comunque fino ad un massimo di 6 mesi.

### ***Articolo 11 - Ulteriori servizi dell'Istituto Cassiere***

1. L'Istituto Cassiere nel corso del contratto, oltre all'espletamento delle attività previste dal Testo Unico, può proporre ai dipendenti dell'Ente qualsiasi iniziativa/agevolazione che abbia per i dipendenti stessi, riflessi in termini di convenienza finanziaria.

### ***Articolo 12 - Cessione dei crediti***

1. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 sono estese ai crediti verso gli ISMA derivanti dal contratto di appalto. La cessione di crediti può essere effettuata a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini della sua opponibilità all'Ente, la cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Ente medesimo.
3. La cessione di crediti è efficace e opponibile alla Ente ove questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso la Ente, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

### ***Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto***

1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto ad eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

### ***Articolo 14 - Disposizione a tutela del lavoro***

1. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto deve osservare tutti gli obblighi derivanti da Leggi e Regolamenti vigenti, in materia di lavoro ed assicurazioni sociali a favore dei lavoratori, sugli infortuni sul lavoro e in genere a tutta la legislazione e i regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e previdenza sociale, comprese le disposizioni di Legge relative all'assunzione obbligatoria degli invalidi.
2. L'appaltatore è altresì obbligato alla integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di riferimento e negli accordi locali integrativi dello stesso. L'appaltatore dovrà applicare, pertanto, ai propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa, ai propri soci- lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio de quo, un trattamento economico e normativo non inferiore (né derogante in peius) a quello risultante dal C.C.N.L. di categoria. In particolare l'appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei propri lavoratori, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni normative vigenti in materia, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
3. Qualora si accerti la violazione di uno dei suddetti obblighi l'Amministrazione sospenderà i



pagamenti dovuti all'impresa appaltatrice fino alla concorrenza dell'importo del 20% dell'appalto. Dette somme saranno trattenute a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra e potranno essere svincolate e pagate all'impresa – senza alcuna maggiorazione - solo dopo che la stessa avrà dimostrato, presentando idonea dichiarazione degli Enti preposti, che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti con definitiva chiusura di ogni pendenza. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra la ditta non potrà opporre alcuna eccezione all'Amministrazione e non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennità o rimborso a nessun titolo.

4. Il personale impiegato per l'esecuzione del contratto dovrà essere inserito – giusto rapporto di lavoro subordinato – nell'organico dell'appaltatore ed essere regolarmente iscritto nei registri I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., previsti dalla Legge.
5. Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose, arrecati all'Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto.
6. L'impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
7. L'impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
8. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipulazione del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.
9. L'appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere a proprie cure e carico, nonché sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio alla vigente normativa in materia di sicurezza, la completa tutela durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità dei lavoratori e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone e/o case, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando e manlevando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità.
10. L'appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, assumendone la garanzia anche a mente degli artt. 106 e 269 c.p.c., da qualsivoglia responsabilità per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore medesimo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

#### ***Articolo 15 - Protocollo di legalità***

1. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditori, degli organi sociali o dirigenti di impresa.
2. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitano funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art.317 del c.p.
3. La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 -bis c.p., 319-ter c.p., 319 - quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

### **Articolo 16 - Incompatibilità**

1. Ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

### **Articolo 17 - Foro competente**

1. Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

### **Articolo 18 - Tutela dei dati personali**

1. Il titolare del trattamento sono gli Istituti di Santa Maria in Aquiro –Via della Guglia 69/b, - 00186 Roma.
2. Il responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante dell'Ente Dott. Enrico Gasbarra domiciliato in Roma – via della Guglia 69/b;
3. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice), si precisa che:
  - i dati forniti alla Ente verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale della stessa e comunicati all'Istituto Cassiere in via strettamente funzionale al pagamento dei corrispettivi;
  - il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all'esecuzione del presente contratto e per il tempo necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i dati stessi siano recepiti.
4. Ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. L'Istituto Cassiere è designato “responsabile del trattamento dei dati personali” per le finalità di cui al presente contratto. L'Istituto Cassiere effettuerà il suddetto trattamento secondo le modalità e con gli strumenti definiti dalla Provincia quale titolare del medesimo trattamento, adottando le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 196/03.
5. L'Istituto Cassiere, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, tratterà i dati personali relativi al soggetto coinvolto nel caso assicurativo, che, come tale, è soggetto all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali. L'Istituto Cassiere deve provvedere a designare per iscritto i propri dipendenti/o collaboratori quali incaricati del trattamento di che trattasi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 196/03, comunicare i relativi nominativi, unitamente all'ambito del trattamento a ciascuno consentito, al Dirigente responsabile, impartire loro le necessarie istruzioni e provvedere alla loro diretta sorveglianza.
6. L'Istituto Cassiere deve garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e deve effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni specifiche impartite dalla Ente.
7. In particolare i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati in altre operazioni del trattamento

- in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
8. Il Responsabile del Trattamento è tenuto a consentire agli interessati, titolari dei dati oggetto di trattamento, l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n.196/2003 secondo cui l'interessato ha diritto di ottenere:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
  - l'indicazione:
    - a) dell'origine dei dati personali;
    - b) delle finalità e modalità del trattamento;
    - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
    - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante;
    - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
9. L'interessato ha altresì diritto di ottenere:
- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
10. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
11. Il trattamento di dati sensibili e giudiziari deve avvenire secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, anche verificando periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, altresì per i dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione deve essere prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, devono essere trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità. I dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità sopraesposte anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
12. L'Ente, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni in



materia di protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.

13. L'Istituto Cassiere è tenuto a relazionare semestralmente/annualmente sulle misure di sicurezza adottate e ad informare tempestivamente la Provincia in caso di situazioni anomale o di emergenze.
14. Il trattamento suddetto, da parte dell'Istituto Cassiere, cessa alla scadenza del contratto. La cessazione del trattamento comporta la distruzione dei dati personali presso l'Istituto Cassiere previa loro consegna alla Provincia, salvi gli obblighi previsti dalla legislazione vigente in materia di conservazione degli atti in cui gli stessi sono contenuti.

#### ***Articolo 19 - Norme di rinvio***

1. Per quanto non specificamente contenuto nel presente Capitolato, nel Bando di gara e nel Disciplinare di gara si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

## INDICE

*Articolo 1 - Disciplina normativa di riferimento*

*Articolo 2 - Oggetto del servizio e durata*

*Articolo 3 - Corrispettivo e spese di gestione*

*Articolo 4 - Luogo di esecuzione del servizio*

*Articolo 5 - Responsabilità dell'Istituto Cassiere*

*Articolo 6 - Clausole penali*

*Articolo 7 - Recesso unilaterale dal contratto*

*Articolo 8 - Risoluzione del contratto*

*Articolo 9 - Vicende soggettive dell'Istituto Cassiere*

*Articolo 10 - Eventuale proroga del contratto*

*Articolo 11 - Ulteriori servizi dell'Istituto Cassiere*

*Articolo 12 - Cessione dei crediti*

*Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto*

*Articolo 14 - Disposizione a tutela del lavoro*

*Articolo 15 - Protocollo di legalità*

*Articolo 16 - Incompatibilità*

*Articolo 17 - Foro competente*

*Articolo 18 - Tutela dei dati personali*

*Articolo 19 - Norme di rinvio*

MSA 707-1-9 2000  
10000  
00000  
99-202 USCIA